REGOLAMENTO (CEE) N. 1303/78 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1978

relativo alla concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che in virtù dell'articolo 2 del trattato la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed una stabilità accresciuta ;

considerando che nella situazione energetica attuale una diminuzione del tasso d'incremento del consumo energetico può contribuire efficacemente alla realizzazione di questi obiettivi ;

considerando che, nella risoluzione del 17 settembre 1974 concernente una nuova strategia per la politica energetica della Comunità (3), il Consiglio ha approvato l'obiettivo di una diminuzione del tasso di incremento del consumo interno attraverso misure di utilizzazione razionale e di economia dell'energia, senza che ciò comprometta gli obiettivi di sviluppo economico e sociale ;

considerando che l'incoraggiamento delle attività dimostrative di nuove tecniche, direttamente connesse ai risparmi energetici in quanto migliorano il rendimento dell'energia utilizzata, costituisce un mezzo per raggiungere tale obiettivo ;

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno adottato programmi di ricerca e di sviluppo nel settore dei risparmi di energia ; che un programma comunitario di sostegno ai progetti dimostrativi che tendano a risparmi di energia deve contribuire a un'utilizzazione completa dei risultati di questi sforzi di ricerca e di sviluppo ;

considerando che spetta principalmente all'industria assumersi il finanziamento di tali attività ; che, dati i rischi e i notevoli investimenti richiesti da tali attività, particolarmente nel caso dell'applicazione di tecnologie non sperimentate su scala reale e non commercializzate, è tuttavia opportuno prevedere la possibilità per la Comunità di concedere loro un sostegno, particolarmente nella misura in cui tali realizzazioni possano riuscire utili a tutta la Comunità ;

considerando che la concessione da parte della Comunità dei vantaggi previsti non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi contenuti nelle disposizioni del trattato in tale materia ;

considerando che, data la necessità di limitare tale sostegno al minimo indispensabile, la Comunità dovrà disporre di tutti i mezzi che le consentano di valutare, per le singole fattispecie, i vantaggi che potrà trarre dalla realizzazione di tali progetti e di accertarne la conformità con gli obiettivi della politica energetica comunitaria ;

considerando che, tenuto conto delle possibilità di coordinamento, la Comunità dovrà essere informata a tal fine del sostegno di cui può beneficiare colui che propone il progetto o su cui può far conto a titolo di misure comunitarie, nazionali o altre ;

considerando che, a tal fine, i beneficiari dovranno sottoscrivere impegni nei confronti della Comunità come contropartita dei vantaggi ricevuti ;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici a tal fine richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Comunità può concedere, alle condizioni previste nel presente regolamento, un sostegno finanziario alla realizzazione di progetti comunitari dimostrativi, definiti all'articolo 2, che presentino un miglioramento notevole del rendimento dell'energia impiegata.

Articolo 2

Un progetto comunitario dimostrativo deve riguardare la realizzazione di impianti che impieghino, su scala reale, nuove attrezzature o nuovi processi o prodotti da

(1) GU n. C 299 del 12. 12. 1977, pag. 50.
(2) GU n. C 287 del 30. 11. 1977, pag. 7.
(3) GU n. C 153 del 9. 7. 1975, pag. 1.

cui possa derivare un notevole risparmio di energia. Tale progetto deve utilizzare una nuova tecnica o un nuovo processo o prodotto o realizzare una nuova applicazione di tecniche, processi o prodotti già noti. L'elenco dei campi di possibile applicazione figura in allegato.

Un progetto comunitario dimostrativo deve rispondere alle seguenti condizioni :

— deve poter incoraggiare altre installazioni dello stesso tipo nella Comunità ed avere reali prospettive di utilizzazione commerciale ;

— a causa dei rischi o degli investimenti importanti che implicano tali attività, il finanziamento non è assicurato in modo soddisfacente per la dimostrazione di progetti potenzialmente vitali.

Articolo 3

È responsabile per ciascun progetto una persona fisica o una persona giuridica costituita in conformità alle disposizioni legislative in vigore negli Stati membri.

Se la creazione di una persona giuridica dotata di capacità per l'esecuzione di un progetto determina oneri supplementari per le imprese partecipanti, tale progetto può essere realizzato in cooperazione tra persone fisiche o giuridiche. In questo caso tali persone sono responsabili in solido e separatamente per gli obblighi derivanti dal sostegno comunitario.

Articolo 4

Il sostegno ad un progetto può assumere la forma di un contributo finanziario della Comunità a tale progetto, rimborsabile secondo determinate condizioni e concesso nell'ambito degli stanziamenti previsti a tale scopo nel bilancio generale delle Comunità europee, tenuto conto degli altri aiuti finanziari in favore del progetto ricevuti o attesi dalla Comunità o da fonti nazionali o altre, nonché della parte di rischio che dovrebbe essere assunta direttamente dai responsabili del progetto.

Tale sostegno non può, in generale, essere inferiore al 25 % né superiore al 49 % del costo totale del progetto. Il livello del sostegno è determinato singolarmente per ciascun progetto, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 5, tenendo nel debito conto qualsiasi altro aiuto ricevuto o atteso.

Articolo 5

1. Ogni progetto presentato da persone o imprese della Comunità in seguito a bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* è sottoposto all'esame dalla Commissione sulla scorta delle seguenti informazioni che i richiedenti devono comunicare :

— descrizione dettagliata del progetto, compresa l'organizzazione della gestione, del progetto e risparmi di energia realizzabili ;

— termini di realizzazione del progetto ;

— situazione finanziaria e capacità tecniche del o dei responsabili del progetto ;

— natura e dimensioni dei rischi tecnici e economici del progetto ;

— costo ed economicità del progetto, nonché modalità di finanziamento previste ;

— limiti entro cui l'esperienza al riguardo acquisita può incoraggiare l'introduzione generale della tecnica, del processo o del prodotto nella Comunità ; portata di un'applicazione generale della tecnica, del processo o del prodotto e vantaggi che possono derivarne per l'intera economia ;

— indicazione di eventuali sovvenzioni del progetto concesse dalla Comunità o dagli Stati membri in una precedente fase di ricerca e sviluppo ;

— indicazione delle altre misure, previste o presumibili, di sostegno finanziario degli Stati membri o della Comunità ;

— ogni altro elemento che permetta di giustificare il sostegno comunitario chiesto ;

— modalità di divulgazione prevista per tali risultati.

2. La Commissione decide di concedere o di rifiutare il sostegno a tali progetti dopo aver consultato il comitato consultivo di gestione dei progetti dimostrativi composto da rappresentanti degli Stati membri. La decisione della Commissione è immediatamente comunicata al Consiglio e agli Stati membri ed è applicabile alla scadenza di un periodo di 20 giorni lavorativi, se nessuno stato membro ha adito il Consiglio in merito ad essa entro tale termine. Su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio delibera in merito alla decisione della Commissione all'unanimità per la prima serie di progetti e a maggioranza qualificata per i progetti successivi.

Articolo 6

Le agevolazioni concesse dalla Comunità non debbono alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi enunciati nelle disposizioni del trattato al riguardo.

Articolo 7

1. La Commissione negozia e conclude i contratti necessari alla realizzazione dei progetti selezionati conformemente all'articolo 5. Essa elabora a tal fine un modello di contratto in cui sono specificati i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti, in particolare le modalità dell'eventuale rimborso degli importi concessi a titolo di sostegno.

2. Il responsabile o i responsabili della realizzazione di un progetto che fruisca di un sostegno della Comunità trasmettono alla Commissione, annualmente o dietro sua richiesta, una relazione sulla realizzazione degli impegni contrattuali nei confronti della Commissione ed in particolare sull'avanzamento dei lavori relativi a detto progetto e sulle spese impegnate per la sua esecuzione.

3. La Commissione ha accesso in qualsiasi momento ai conti relativi a detto progetto. Essa può far procedere a verifiche sul posto e su documenti allo scopo di seguire l'esecuzione del contratto ed in particolare lo stato di avanzamento e la realizzazione dei progetti comunitari.

4. Qualora l'entità del sostegno finanziario della Comunità e le dimensioni del progetto lo giustifichino, la Commissione può partecipare a titolo d'osservatore alle riunioni degli organi di gestione dei progetti, se e in quanto previsto dal contratto.

Articolo 8

La Commissione presenta periodicamente una relazione sull'applicazione del presente regolamento al Parlamento europeo ed al Consiglio, che si pronunciano su tale relazione.

Articolo 9

Il presente regolamento ha una durata di applicazione di 4 anni.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, decide se sia opportuno prorogarlo o emendarlo.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore dopo la decisione presa dalla Commissione o dal Consiglio, nel caso che esso sia adito in merito, sulla prima serie di progetti in conformità all'articolo 5 e dopo l'adozione da parte del Consiglio all'unanimità di un regolamento che fissi l'importo massimo del sostegno da concedere ai sensi del presente regolamento.

Tuttavia l'articolo 5 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. OLESEN

ALLEGATO

ELENCO DEI POSSIBILI SETTORI DI APPLICAZIONE

Viene fornito in appresso un elenco di esempi di possibili settori di applicazione del presente regolamento. Tale elenco non ha carattere restrittivo né prioritario.

1. Edifici

1.1. Nuovi materiali o nuove applicazioni di materiali già noti per l'isolamento termico di edifici nuovi o esistenti.

1.2. Metodi per risolvere i problemi inerenti ad un alto coefficiente di isolamento termico : ad esempio, ventilazione, condensazione, inerzia termica, formazione di vapore, regolamenti di incendio e di sicurezza, ecc.

1.3. Metodi più efficaci per il riscaldamento e la climatizzazione dei locali e per la produzione di acqua calda ad uso sanitario : ad esempio, utilizzazione di pompe termiche dotate di nuove caratteristiche tecniche che possano migliorarne la competitività e l'affidabilità, impiego di collettori solari su piccola scala, miglioramenti di sistemi convenzionali che consentano di realizzare notevoli risparmi di energia.

1.4. Metodi che permettono di ridurre il fabbisogno di ventilazione : ad esempio, nell'industria o negli ospedali.

2. Forniture e utilizzazione del calore di lavorazione e dell'elettricità nell'industria

2.1. Metodi più efficaci per la produzione e l'utilizzazione del calore di lavorazione e dell'elettricità nell'industria, per esempio prestazioni più elevate e maggiore affidabilità degli impianti.

2.2. Recupero e reimpiego del calore residuo, sia come calore, sia per la produzione mista di calore e di elettricità nello stesso impianto o altrove : ad esempio, migliorando gli scambiatori di calore, usando pompe termiche di grande potenza e/o a temperature elevate e applicando nuovi metodi di immagazzinamento del calore.

2.3. Dimostrazione di nuovi procedimenti industriali con funzioni equivalenti ma minore fabbisogno energetico.

2.4. Metodo di utilizzazione dei residui o dei combustibili a debole potere calorifico per la fornitura di calore e/o di elettricità all'industria.

3. Industria energetica

3.1. Metodi più efficaci di produzione mista di calore e di elettricità per la collettività : ad esempio, prestazioni più elevate, maggiore affidabilità degli impianti, dimostrazione di un immagazzinamento di grandi dimensioni, dimostrazione di reti di distribuzione di calore a lunga distanza.

3.2. Metodi di utilizzazione dei residui, del calore residuo o dei combustibili a basso potere calorifico per la collettività : ad esempio, utilizzazione del calore residuo di grandi complessi industriali o di centrali elettriche convenzionali, impiego dei residui urbani o agricoli come combustibili, dimostrazione di pompe termiche di dimensioni molto grandi (dell'ordine di 5 MW o più).

4. Trasporti

4.1. Metodi per aumentare il rendimento energetico dei motori e dei veicoli a motore, senza diminuzione delle prestazioni.

4.2. Metodi per stimolare l'utilizzazione dei trasporti in comune : ad esempio, sistemi di controllo, di informazione degli utenti, ecc.